

## LEGGE 23 NOVEMBRE 1939, N. 1815

### Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza

GU 16 dicembre 1939, n. 291

**Art. 1.** Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano, per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario», seguita dal nome e cognome coi titoli professionali, dei singoli associati.

L'esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai sensi del comma precedente, deve essere notificato all'organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati.

**Art. 2<sup>(54)</sup>.** È vietato costituire, esercire o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente articolo, società, istituti, agenzie o enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati o ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria.

#### Abrogato

**Art. 3.** Sono esclusi dal divieto di cui all'articolo precedente gli enti e gli istituti pubblici; nonché, fermo restando l'obbligo della notificazione preveduta dall'art. 1, comma 2, gli uffici che le società, ditte o aziende private costituiscono per la propria organizzazione interna nelle materie indicate nei precedenti articoli.

**Art. 4.** La tenuta o la regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale non possono essere assunte da parte di coloro che non sono legati alle aziende stesse da rapporto d'impiego, se non in seguito all'autorizzazione del competente circolo dell'ispettorato corporativo, per coloro che intendono esercitare la predetta attività nella circoscrizione di un solo circolo, e del Ministero delle corporazioni negli altri casi.

Avverso il provvedimento dell'ispettorato corporativo gli interessati possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione, al Ministero delle corporazioni, che decide in via definitiva.

**Art. 5.** La disposizione dell'articolo precedente non si applica a coloro che siano iscritti negli Albi degli avvocati, dei procuratori, degli esercenti in economia e commercio o dei ragionieri.

Tuttavia gli iscritti negli Albi medesimi, che intendono dedicarsi all'attività prevista dall'articolo precedente, debbono farne denuncia al competente circolo dell'ispettorato corporativo e, qualora la loro attività si eserciti in più circoli, al Ministero delle corporazioni.

**Art. 6.** Coloro che alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* esercitano una professione o attività associata in modo diverso da quello stabilito dall'art. 1 devono conformarsi, entro il termine di 6 mesi a decorrere da tale data, alle disposizioni dello stesso articolo. Trascorso inutilmente questo termine, essi devono cessare dall'esercitare la professione o l'attività associata in contrasto con il citato articolo 1.

Coloro che, alla data indicata nel comma precedente, attendono alla tenuta o alla regolarizzazione dei documenti delle aziende stesse da rapporti di impiego, possono chiedere l'autorizzazione prescritta dall'art. 4, ovvero provvedere alla denuncia di cui all'art. 5, entro il termine di 3 mesi a decorrere dalla data anzidetta.

Essi devono cessare la loro attività alla scadenza del termine di 3 mesi, qualora nel termine stesso non abbiano presentato la domanda di autorizzazione, o la denuncia, ovvero entro 3 mesi dal giorno in cui è divenuto definitivo il provvedimento di rigetto della domanda di autorizzazione.

**Art. 7.<sup>(55)</sup>** Salvo che il fatto non costituisca reato più grave:

---

<sup>(54)</sup> L'art. 2 è stato abrogato dall'art. 24 della legge 7 agosto 1997 n. 266.

<sup>(55)</sup> Le ammende sono state rivalutate da varie leggi.

a) i contravventori alle disposizioni dell'art. 1 e dell'art. 6, primo comma, sono puniti con l'ammenda fino a lire 2.000;

b) i contravventori alle disposizioni dell'art. 4 e dell'art. 5, comma secondo, sono puniti con l'arresto sino a 6 mesi o con l'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000.

I professionisti indicati nell'art. 5, che omettano di provvedere alle denunce di cui agli artt. 5 e 6, sono puniti con l'ammenda fino a lire 2.000.

**Art. 8.** Con decreti reali da emanarsi su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le corporazioni, a termini dell'art. 3, n. 1 della Legge 31 gennaio 1926, n. 100, saranno date le norme che potranno occorrere per l'integrazione e l'attuazione della presente Legge.